

TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 5 febbraio 2024, n. 60

La sentenza in commento si sofferma sulle funzioni e competenza della Soprintendenza Speciale per il PNRR di cui all'art. 29 D.L. 77/2021 (conv. con L. 108/2021) - come modificato dall'art. 20 D.L. 13/2023 (conv. con L. 41/2023) - a mente del quale essa *“esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria”*.

Nel definire la Soprintendenza Speciale per il PNRR quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario che sarà operativo fino al 31.12.2026, il TAR - richiamando sul punto la circolare del Ministero della Cultura del 7 aprile 2023 - precisa il suo funzionamento e le sue competenze. In particolare, viene chiarito che:

- le nuove disposizioni di cui all'art. 29, comma 2, del D.L. n. 77/2021 (conv. con L. 108/2021), come modificato dall'art. 20, comma 1, D.L. 13/2023 (conv. con L. 41/2023), si applicano solamente ai procedimenti avviati a decorrere dal 25.02.2023, ossia dalla data di entrata in vigore del D.L. 13/2023;
- le istanze autorizzatorie devono essere trasmesse sia alla Soprintendenza ABAP competente per territorio, alla quale è attribuito lo svolgimento della relativa attività istruttoria, sia alla Soprintendenza Speciale per il PNRR, che è invece competente all'adozione del provvedimento finale;
- la Soprintendenza Speciale per il PNRR adotta il provvedimento finale sulla base della relazione istruttoria della Soprintendenza ABAP, la cui attività istruttoria rimane *“indispensabile, ineludibile e fondamentale”*;
- nell'ambito dell'attività istruttoria di competenza della Soprintendenza ABAP è ricompresa – previa delega della Soprintendenza Speciale per il PNRR – anche la partecipazione a conferenze di servizi istruttorie o preliminari relative ad interventi PNRR aventi ad oggetto beni assoggettati a tutela paesaggistica-culturale.

Alla conferenza di servizi decisoria partecipa invece di regola la Soprintendenza Speciale per il PNRR. Tale conferenza - così come tutte le conferenze di servizi decisorie ex art. 14, comma 2, L. 241/1990 - sino al 30.06.2024 si svolge in forma semplificata ex art. 14 bis L. 241/90 con termine abbreviato per la comunicazione delle determinazioni di competenza. Il termine è ridotto a 45 giorni per le Amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, mentre a 30 giorni per le altre Amministrazioni/Enti partecipanti alla conferenza, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea (cfr. art. 13 D.L. 76/2020 (conv. con L. 120/2020), come modificato dall'art. 14, c. 8, lett. b) D.L. 13/2023 (conv. con L. 41/2023).

Link:

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ts&nrg=202300346&nomeFile=202400060_20.html&subDir=Provvedimenti